

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1713 del 05/04/2023
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - HERA S.p.A. ADOZIONE E RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER ATTIVITA' DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE NEGLI IMPIANTI SITI IN COMUNE DI BRISIGHELLA, LOC. CASTELLINA, VIA CORTE E VIA PONTE E ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE RETI FOGNARIE AFFERENTI ALL'AGGLOMERATO CASTELLINA IN COMUNE DI BRISIGHELLA (ARA0065)
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1781 del 04/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno cinque APRILE 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – HERA S.p.A. ADOZIONE E RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER ATTIVITA' DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE NEGLI IMPIANTI SITI IN COMUNE DI BRISIGHELLA, LOC. CASTELLINA, VIA CORTE E VIA PONTE E ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE RETI FOGNARIE AFFERENTI ALL'AGGLOMERATO CASTELLINA IN COMUNE DI BRISIGHELLA (ARA0065)

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021* "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA inoltre la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 569 del 15 aprile 2019* recante aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti e direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti;

DATO atto che le reti fognarie pubbliche rientrano, ai sensi della DGR 1795/2016 sopracitata, fra le opere e impianti di pubblica utilità per i quali la presentazione dell'istanza e il rilascio dell'AUA è in capo al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae;

PRESO ATTO che:

- con la determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-1293 del 03/05/2016 e successiva modifica n. DET-AMB-2016-2434 del 19/07/2016, adottata dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna di Arpae, è stata rinnovata l'autorizzazione alla Società HERA S.p.A. (Codice Fiscale/P.IVA 04245520376) avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4, per lo scarico di reti fognarie pubbliche a servizio di agglomerati di consistenza minore di 200 A.E., dotate di sistema di trattamento finale, recapitanti in acque superficiali in comune di Brisighella. Con l'atto si autorizzavano anche gli scarichi delle due fosse Imhoff a servizio dell'agglomerato di Castellina – ARA0065;
- con la Determina Dirigenziale della Provincia di Ravenna n.474 del 09/09/2008. sono stati autorizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a favore di HERA S.p.A. gli scarichi degli sfioratori di piena relativi alle reti fognarie pubbliche miste ubicati in vari comuni, tra i quali uno scolmatore in comune di Brisighella afferente all'agglomerato di Castellina (scolmatore codice HERA 40FO2012);

VISTA l'istanza presentata al SAC di Arpae di Ravenna in data 23/04/2019 (assunta al PG di Arpae con n. 2019/65864), dalla società HERA S.p.A., avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4, in qualità di gestore degli impianti di depurazione di acque reflue urbane in comune di Brisighella, loc. Castellina e del sistema delle reti fognarie ad essi afferenti, intesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), comprensiva dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- *D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i* "Riforma del sistema regionale e locale" recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e agli scarichi delle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e s.m.i* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 201 del 22 febbraio 2016* di approvazione della Direttiva concernente indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane;
- *DGR n. 569 del 15 aprile 2019* di aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 e di approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti;
- *Determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente 4 dicembre 2019, n. 22374* di approvazione della direttiva tecnica "Modalità di formazione e aggiornamento dell'Elenco degli Agglomerati esistenti" ex DGR 210/2016 e s.m.i.;"
- *DGR n. 2153 del 20 dicembre 2021* di aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 e n. 569/2019 e di approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti;
- *DGR n. 2338 del 27 dicembre 2022* recante aggiornamento dei termini previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2153/2021 per l'adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 15969/2019, emerge che:

- a società HERA S.p.A. gestisce in comune di Brisighella, loc. Castellina, due fosse Imhoff per il trattamento di acque reflue urbane, una delle quali sita in via Corte ha potenzialità nominale pari a 50 A.E., l'altra sita in via Ponte ha potenzialità nominale pari a 350 A.E., entrambe a servizio dell'agglomerato Castellina in comune di Brisighella (codice agglomerato ARA0065). La consistenza nominale dell'agglomerato risulta essere pari a 113 AE residenti, serviti e depurati (dal database degli agglomerati aggiornato al 2020, realizzato dalla Regione Emilia-Romagna – DGR 2153/2021);
- per la gestione delle fosse Imhoff di cui sopra, HERA S.p.A. è in possesso dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane rilasciata dal SAC di Arpae di Ravenna n. DET-AMB-2016-1293 del 03/05/2016 e s.m.i.;
- la società HERA S.p.A. gestisce inoltre le reti fognarie pubbliche, entrambe unitarie, a servizio dell'agglomerato di Castellina - ARA0065, afferenti ai due depuratori. Il sistema di raccolta Castellina -Via Ponte risulta essere costituito da 1 scolmatore di piena in rete. Il sistema di raccolta Castellina -Via Corte risulta anch'esso essere costituito da 1 scolmatore di piena in rete;
- per uno dei suddetti scolmatori presenti nel sistema fognario dell'agglomerato di Castellina è in essere la Determina Dirigenziale della Provincia di Ravenna n. 474 del 09/09/2008 e s.m.i. con la quale sono stati autorizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a favore di HERA S.p.A. gli scarichi di sfioratori di piena di reti fognarie pubbliche miste ubicati in vari comuni, tra i quali anche il manufatto presente nel sistema di raccolta Castellina – Via Ponte (scolmatore codice HERA 40FO2012);
- HERA S.p.A. ha presentato istanza di rilascio di AUA per l'agglomerato Castellina in comune di Brisighella, ai sensi del DPR n. 59/2013, in data 23/04/2019 - prot. HERA 41016 del 23/04/2019, assunta al protocollo di Arpae con PG/2019/65864 - per ricomprendere:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) provenienti dalle due fosse Imhoff e dai sistemi di raccolta ad esse afferenti;
 - comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447) relativamente alle due fosse Imhoff;
- l'istanza di AUA è stata presentata direttamente al SAC ai sensi della DGR n.1795/2016 in quanto trattasi di opere/impianti di pubblica utilità;
- l'istanza di AUA è stata presentata per l'agglomerato Castellina in comune di Brisighella e ciò è conforme alla DGR 569/2019 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha aggiornato l'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 e ha approvato le direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane;
Il Gestore dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio relativamente agli scarichi di acque reflue rispetto a quanto descritto nelle autorizzazioni vigenti;
- nella documentazione presentata a corredo della istanza di AUA viene indicato che sulla base dei consumi idrici anno 2017 la consistenza dell'agglomerato risulterebbe di 52 AE, tutti residenti. Nella DGR n. 2153/2022 la consistenza nominale l'agglomerato di Castellina risulta di 113 A.E., serviti e depurati, tutti residenti (aggiornamento al 31/12/2020). La località servita è Castellina (rete 1 e rete 2) in comune di Brisighella;
- l'istanza presentata in data 23/04/2019 si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 23/04/2019. Il SAC ha provveduto a darne notizia al soggetto ed agli enti interessati con apposita comunicazione PG/2019/92856 del 12/06/2019;
- rispetto alle verifiche previste dall'art.4 del DPR n. 59/2013, è risultato necessario richiedere integrazioni documentali ai fini istruttori, tra le quali anche elementi integrativi rilevati dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per l'espressione del parere di compatibilità idraulica di competenza introdotto dalla DGR 569/2019. La richiesta di integrazioni è

stata inoltrata alla Società in data 27/08/2019 con PG n. 2019/132387 e in data 30/08/2019 con PG 2019/134084, sospendendo i termini del procedimento;

- dopo l'ottenimento di una proroga per la presentazione delle integrazioni, in data 11/12/2019 la Società Hera Spa ha trasmesso parte della documentazione integrativa – Prot. HERA 116460 del 11/12/2019 assunta da Arpae con PG/2019/190936;
- nel corso del procedimento sopracitato, sono stati acquisiti i pareri necessari e vincolanti ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico:
 - parere dell'Unione della Romagna Faentina in merito alla documentazione di impatto acustico relativa alle due fosse Imhoff di via Corte e di via Ponte, acquisito in data 10/08/2019 con PG/2019/126773. Il parere è favorevole con condizioni;
 - relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale di Arpae sulla matrice scarichi di acque reflue urbane (PG/2020/31645 del 27/02/2020), con indicazione di continuare ad effettuare almeno due autocontrolli annuali sulle caratteristiche del refluo in ingresso e in uscita secondo quanto stabilito dalla DGR 1053/2003 per gli agglomerati di consistenza tra 200 e 2.000 AE., e di prevedere sistemi di gestione/trattamento dei reflui atti a ricondurre a conformità le caratteristiche del refluo in uscita. Gli esiti degli autocontrolli andranno conservati e resi disponibili in caso di controlli da parte dell'Autorità competente;
- in relazione alla Variante al PTCP in attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvata il 22/03/2011 con delibera del Consiglio Provinciale n. 24/2001, per il suddetto scarico si applicano le norme di cui all'art. 5.13, in particolare la misura supplementare del comma 4, terzo linea, relativa all'abbattimento della torbidità (norma di indirizzo). A tal proposito nella documentazione integrativa – Prot. HERA 116460 del 11/12/2019 HERA S.p.A. ha riferito che la suddetta norma non risulterebbe tecnicamente applicabile alle acque reflue sottoposte al solo trattamento tipo Imhoff;

PRESO ATTO di quanto di seguito riportato in merito al parere di compatibilità idraulica dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTPC):

- in data 15 aprile 2019, una settimana prima dell'avvio dell'istruttoria di che trattasi, è stata adottata la DGR n. 569/2019. La DGR 569/2019 contiene "Direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti". In tali Direttive la Regione ha indicato ad Arpae di acquisire un parere di compatibilità con il regime idraulico dei corpi idrici recettori, all'Autorità Idraulica competente così come definita nello stesso atto. Quanto sopra nelle istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, sia diretto che indiretto, delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati (impianti di depurazione e reti fognarie dei sistemi afferenti agli impianti), autorizzabili ai sensi del DPR n.59/2013. L'Autorità Idraulica competente a cui va richiesto il parere di cui sopra è il Consorzio di Bonifica o il Servizio d'Area dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile. In essa si indica che l'Autorità idraulica si esprime entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di Arpae. Nell'istruttoria per il rilascio dell'AUA di che trattasi è stato pertanto richiesto all'ARSTPC il parere di competenza in data 12/06/2019 con PG Arpae n. 2019/92856. L'ARSTPC ha comunicato in data 24/07/2019 la documentazione integrativa necessaria per l'espressione del parere di competenza per gli scarichi diretti in corso d'acqua pubblico, da richiedere ad HERA S.p.A. La richiesta di integrazioni è stata inoltrata a HERA S.p.A. che ha dato riscontro parziale in data 11/12/2019. La documentazione acquisita è stata trasmessa all'ARSTPC rinnovando la richiesta di espressione del parere (PG Arpae n. 10150 del 22/01/2020), alla quale non è stato dato riscontro;

DATO ATTO che la Regione Emilia-Romagna con la *DGR n. 2153 del 20 dicembre 2021*, oltre ad aggiornare l'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019, ha approvato delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti. Ha inoltre individuato le informazioni/azioni che il Gestore è tenuto a fornire per le esigenze istruttorie dell'ARSTPC. Inoltre al punto 5) del deliberato afferma quanto segue:

5) di stabilire che per le infrastrutture fognario/depurative afferenti agli Agglomerati presenti sul territorio regionale, ancorché già realizzate alla data di pubblicazione del presente atto, essendo queste funzionali allo svolgimento di un servizio pubblico essenziale non suscettibile di interruzione, laddove in fase di autorizzazione delle stesse risulti necessario condurre verifiche di carattere idraulico il cui svolgimento richieda tempi non compatibili con i tempi previsti dal procedimento amministrativo, nelle more dello svolgimento da parte del richiedente delle attività previste dalle Disposizioni di cui all'Allegato 2 al presente atto, ARPAE potrà comunque concludere il procedimento subordinando l'autorizzazione

all'acquisizione, nel corso della durata della stessa, del parere di compatibilità idraulica rilasciato dall'Autorità idraulica competente;

In ragione di quanto sopra in data 04/03/2022 con PG 36100/2022 questo SAC ha richiesto a HERA S.p.A. di avviare le verifiche idrauliche e la predisposizione della documentazione necessaria all'espressione del parere di competenza dell'ARSTPC, così come indicato nell'atto regionale, previo confronto con l'ARSTPC stessa. Quanto sopra relativamente a tutte le istanze con istruttoria sospese per l'acquisizione del parere dell'ARSTPC, tra le quali quella dell'agglomerato di Castellina in comune di Brisighella. HERA S.p.A. ha risposto in data 29/04/2022 (acquisita con PG 71538/2022) segnalando che potrebbero adempiere alla presentazione della suddetta documentazione in 5 anni, in quanto occorre svolgere rilievi in campo con personale interno ed esterno ed elaborare eventuali relazioni idraulico-idrogeologiche (relativamente a tutti i procedimenti sospesi per analoga motivazione oltre che per il procedimento in oggetto);

VALUTATO che si possa procedere alla conclusione del procedimento e al rilascio dell'AUA per l'agglomerato di Castellina in comune di Brisighella nelle more della presentazione da parte di HERA S.p.A. delle informazioni previste dalle Disposizioni di cui all'Allegato 2 della DGR 2153/2021, finalizzate all'espressione del parere di compatibilità idraulica dell'ARSTPC, ai sensi del punto 5) del deliberato della stessa DGR 2153/2021, in quanto i tempi necessari per lo svolgimento delle verifiche di carattere idraulico indicati da HERA S.p.A. (5 anni) sono ritenuti incompatibili con i tempi previsti dal procedimento amministrativo e rilevando la necessità di concludere con sollecitudine l'istruttoria avviata da tempo. L'atto autorizzativo sarà subordinato all'acquisizione, nel corso della durata dell'AUA, del parere di compatibilità idraulica rilasciato dall'ARSTPC, tramite l'inserimento della prescrizione di tempi certi per la trasmissione della documentazione necessaria - al massimo 5 anni - ma prescrivendo anche la trasmissione di un cronoprogramma per la presentazione della documentazione integrativa e delle istanze di concessione per l'utilizzazione delle aree del Demanio idrico regionale, se dovute, relativo a tutti gli scarichi diretti e indiretti di reti fognarie pubbliche gestite da HERA S.p.A. in corpi idrici del demanio regionale, raggruppati per agglomerato e per tratto di corpo idrico recettore con caratteristiche idrauliche omogenee;

PRESO ATTO che nella DGR 2153/2021 per l'agglomerato Castellina in comune di Brisighella non sono previsti interventi di adeguamento;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e di emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

PRESO ATTO che Hera S.p.A. ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo sull'atto da rilasciarsi, come da attestazione allegata all'istanza;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore HERA S.p.A., nel rispetto di condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività di depurazione di acque reflue urbane negli impianti siti in comune di Brisighella, loc. Castellina (via Corte e Via Ponte) e dell'attività di gestione del sistema fognario dell'agglomerato Castellina in comune di Brisighella (ARA0065), in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa. L'AUA va a modificare l'autorizzazione della Provincia di Ravenna n. 474/2008 e ss.mm.ii. per lo scarico di uno scolmatore del sistema fognario dell'agglomerato di Castellina in quanto contiene le relative condizioni e prescrizioni;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Miria Rossi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna di Arpa;

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE E RILASCIARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013 e della DGR n. 1795 del 31 ottobre 2016, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società **HERA S.p.A.** (Codice Fiscale BO 04245520376/P.IVA "Gruppo Hera" 03819031208) avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4, per l'esercizio dell'**attività di depurazione di acque reflue urbane negli impianti siti in comune di Brisighella, loc. Castellina (Via Corte e Via Ponte) e di gestione del sistema fognario a servizio dell'agglomerato di Castellina – codice ARA065**, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
- autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza Arpae -SAC di Ravenna;
 - comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447), di competenza comunale.
- Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
3. **DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- 3.a)** Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale;
- È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
- 3.b)** Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
- Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
- variazioni indicate nell'Allegato 2 "*Direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti*" alla DGR n. 569 del 15 aprile 2019 di aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016;
- 3.c) Rispetto all'impatto acustico**, qualora la Società intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, che possono avere impatti sulla matrice rumore, la modifica deve essere valutata in via previsionale, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998. Pertanto, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA, dovrà essere presentata, prima della messa in opera della modifica, la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".
- 3.d)** La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni in essa contenute, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013. La presente AUA potrà comunque essere soggetta a revisione qualora siano emanate nuove disposizioni regionali/linee guida in materia di compatibilità irrigua degli scarichi ovvero relative agli interventi da effettuarsi sulle interferenze tra canali di bonifica o reticolo idrografico superficiale e le reti fognarie esistenti sul territorio;
- 3.e) entro il 18/05/2023** va trasmesso al SAC di Ravenna un cronoprogramma per la presentazione della documentazione integrativa per l'espressione del parere dell'ARSTPC e delle istanze di concessione per l'utilizzazione delle aree del Demanio idrico regionale, se dovuta, relativa a tutti gli scarichi diretti e indiretti di reti fognarie pubbliche gestite da HERA S.p.A. in corpi idrici del demanio regionale, raggruppati per agglomerato e per tratto di corpo idrico ricettore con caratteristiche idrauliche omogenee, tra i quali quelli relativi agli scarichi dell'agglomerato di Castellina in comune di Brisighella – ARA0065. Il termine massimo di presentazione della suddetta documentazione non può superare il 18/11/2027 (termine già stabilito nell'AUA n. DET-AMB-2022-5933 del 18/11/2022 per l'agglomerato di Casola Valsenio);
4. **DI STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del presente atto ed è rinnovabile**. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
6. **DI DARE ATTO** che il Servizio Territoriale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
7. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento a HERA S.p.A. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Ravenna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE

(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 - Parte III - Titolo IV - capo II - e s.m.i.)

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Documentazione, conservata agli atti, presentata al SAC di Arpae da HERA S.p.A. per il rilascio della presente AUA, in data 23/04/2019 - prot. HERA 41016 del 23/04/2019, assunta al protocollo di Arpae con PG/2019/65864, integrata in data 11/12/2019 - Prot. HERA n. 116460 del 11/12/2019 - acquisita da Arpae con PG/2019/190936.
- L'elaborato grafico relativo alle fosse Imhoff e ai loro punti di scarico e all'agglomerato di Castellina: planimetria "**Agglomerato Castellina ARA0065 - scala 1:1.000**" - trasmessa da HERA S.p.A. con la domanda di AUA Prot. HERA n. 41016 del 23/04/2019 - acquisita da Arpae con PG/2019/65864.

L'elaborato è parte integrante del presente provvedimento e viene allegato (**Allegato A1**).

CONDIZIONI relative all'assetto fognario ed impiantistico

Nel data base regionale degli agglomerati aggiornato al 31/12/2020, la consistenza nominale dell'agglomerato Castellina - ARA0065 - risulta di consistenza nominale pari a 113 A.E., residenti, serviti da rete fognaria e depurati.

La località servita è l'abitato di Castellina (rete 1 e rete 2) in comune di Brisighella.

Il sistema fognario dell'agglomerato è costituito da due sistemi di raccolta, entrambi unitari. Nel sistema di raccolta Castellina-via Corte è presente 1 scolmatore di rete e anche nel sistema di raccolta Castellina-via Ponte è presente 1 scolmatore di rete.

Al terminale del sistema di raccolta Castellina-Via Corte è presente una fossa Imhoff, la cui potenzialità nominale dichiarata dal gestore risulta essere pari a 50 A.E. Le acque trattate vengono scaricate nel Rio Poggiale.

Al terminale del sistema di raccolta Castellina-Via Ponte è presente una fossa Imhoff, la cui potenzialità nominale dichiarata dal gestore risulta essere pari a 350 A.E. Le acque trattate vengono scaricate nel fiume Lamone.

I suddetti sistemi di trattamento sono conformi a quanto previsto dall'art. 105, comma 3, del D.Lgs 152/06 e successive modifiche.

La presente autorizzazione è condizionata alle eventuali prescrizioni idrauliche emanate dagli Enti e/o soggetti gestori dei corpi idrici ricettori degli scarichi originati dal sistema fognario, quando previsto dalle norme vigenti, con specifici atti di concessione, pareri idraulici e/o accordi tra le parti in merito alla regolarità costruttiva ed idraulica delle immissioni.

PRESCRIZIONI relative agli scarichi finali della fossa Imhoff di via Corte – ID1645702 con scarico ID6467357 e della fossa Imhoff di via Ponte – ID1645706 con scarico ID7538544

1. Le fosse Imhoff vanno sottoposte a periodiche operazioni di manutenzione al fine di mantenerne l'efficienza depurativa. Vanno periodicamente effettuati l'espurgo e l'asportazione dei fanghi.
2. Gli scarichi devono rispettare i limiti della tabella 3 del punto 7 della DGR del 09 giugno 2003, n. 1053 per la classe di consistenza tra 50 e 200 AE, ed eventuali successive modifiche. Ai fini della conformità delle caratteristiche dei reflui in uscita ai suddetti valori limite vanno previsti sistemi di gestione/trattamento adeguati.
3. I pozzetti di ispezione e il pozzetto di controllo finale, idonei al prelevamento di campioni delle acque di scarico (conformi alla normativa tecnica prevista in materia), devono essere mantenuti costantemente accessibili e a disposizione degli organi di vigilanza. I pozzetti di controllo finali devono essere mantenuti sgombri da materiali di lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni e campionamento degli scarichi. Su di essi deve essere garantita una

periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema e per consentire ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti.

4. Va tenuto un apposito registro nel quale vanno annotate le operazioni di asportazione periodica dei fanghi e di manutenzione delle fosse Imhoff. E' da intendersi che le registrazioni possono essere in formato digitale. Le registrazioni vanno conservate e devono essere prontamente consultabili presso l'impianto su richiesta degli Organi di vigilanza.
5. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nei corpi recettori, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o proliferare di insetti.
6. Eventuali interruzioni del funzionamento degli impianti o di parti di esso, programmate per manutenzione o per collaudo, che possano modificare provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, dovranno essere comunicate a questo SAC e al Servizio Territoriale di Arpae, con anticipo di almeno 10 giorni. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Gestore è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di emergenza atti a limitare i danni al corpo idrico recettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione ad Arpae-SAC ed Arpae-Servizio Territoriale competente, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.
7. **Vanno effettuati almeno due autocontrolli annuali sulle caratteristiche del refluo in ingresso ed in uscita dagli impianti. Gli esiti dei suddetti controlli andranno conservati per tutta la durata del presente atto e resi disponibili in caso di controlli da parte dell'Autorità competente.**

PRESCRIZIONI relative all'assetto fognario (sistemi di raccolta Castellina-Via Corte e Castellina-Via Ponte)

- A) La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza. Deve essere garantita una periodica manutenzione per una costante efficienza del sistema e deve essere monitorato e verificato il corretto funzionamento dei dispositivi atti al convogliamento delle acque reflue a depurazione.
- B) Il sistema fognario deve essere dotato di idonei accorgimenti tecnici atti ad impedire che tramite i manufatti scolmatori avvenga immissione in acque superficiali di materiale grossolano eventualmente trasportato dai reflui.
- C) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore, onde impedire esalazioni moleste o proliferazione di insetti.
- D) Gli scolmatori di pioggia si devono attivare solo per deviare in tempo di pioggia la portata meteorica eccedente la portata nera diluita compatibile con l'efficienza dell'impianto di trattamento.
- E) Il valore della portata di sfioro degli scolmatori di pioggia deve essere comunque maggiore del 30% della portata massima di tempo secco della rete fognaria.
- F) La portata di soglia dello sfioro deve essere in ogni caso non inferiore a 3 volte la portata nera media della rete fognaria per gli sfioratori esistenti, non inferiore a 5 per gli sfioratori nuovi.
- G) Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Gestore è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di emergenza atti a limitare i danni al corpo idrico recettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante. Va data immediata e contestuale comunicazione ad Arpae-SAC ed Arpae-Servizio Territoriale in relazione al recapito degli scarichi, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.
- H) Il Gestore dovrà dare immediata comunicazione ad Arpae-SAC ed Arpae-Servizio Territoriale competente di fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per l'ambiente, da estendere anche al Comune e all'AUSL nel caso di pericolo per la salute pubblica.
- I) Dovranno essere realizzati gli interventi di adeguamento degli scolmatori a più forte impatto e delle prese di magra individuate nell'attività ricognitoria delle interferenze tra canali di bonifica o reticolo idrografico superficiale e le reti fognarie esistenti di cui alla Dgr 569 del 15/04/2019, nel

rispetto dei tempi e coerentemente con i criteri stabiliti dalla DGR n. 201 del 22/02/2016 e s.m.i., dalla stessa DGR 569 del 15/04/2019 ovvero dai successivi atti regionali in materia.

- L) L'elenco degli sfioratori dell'assetto fognario dell'agglomerato di Castellina è riportato nell'**allegato A2) parte integrante del presente provvedimento**.

**PLANIMETRIA AGGLOMERATO E FOSSE IMHOFF
CASTELLINA**



Agglomerato Castellina ARA0065

Trattamento depurativo: Fossa Imhoff

Località: Castellina - Brisighella

Bacino idrografico: Lamone

Scala 1:1000

Legenda



Pozzetto scolmatore



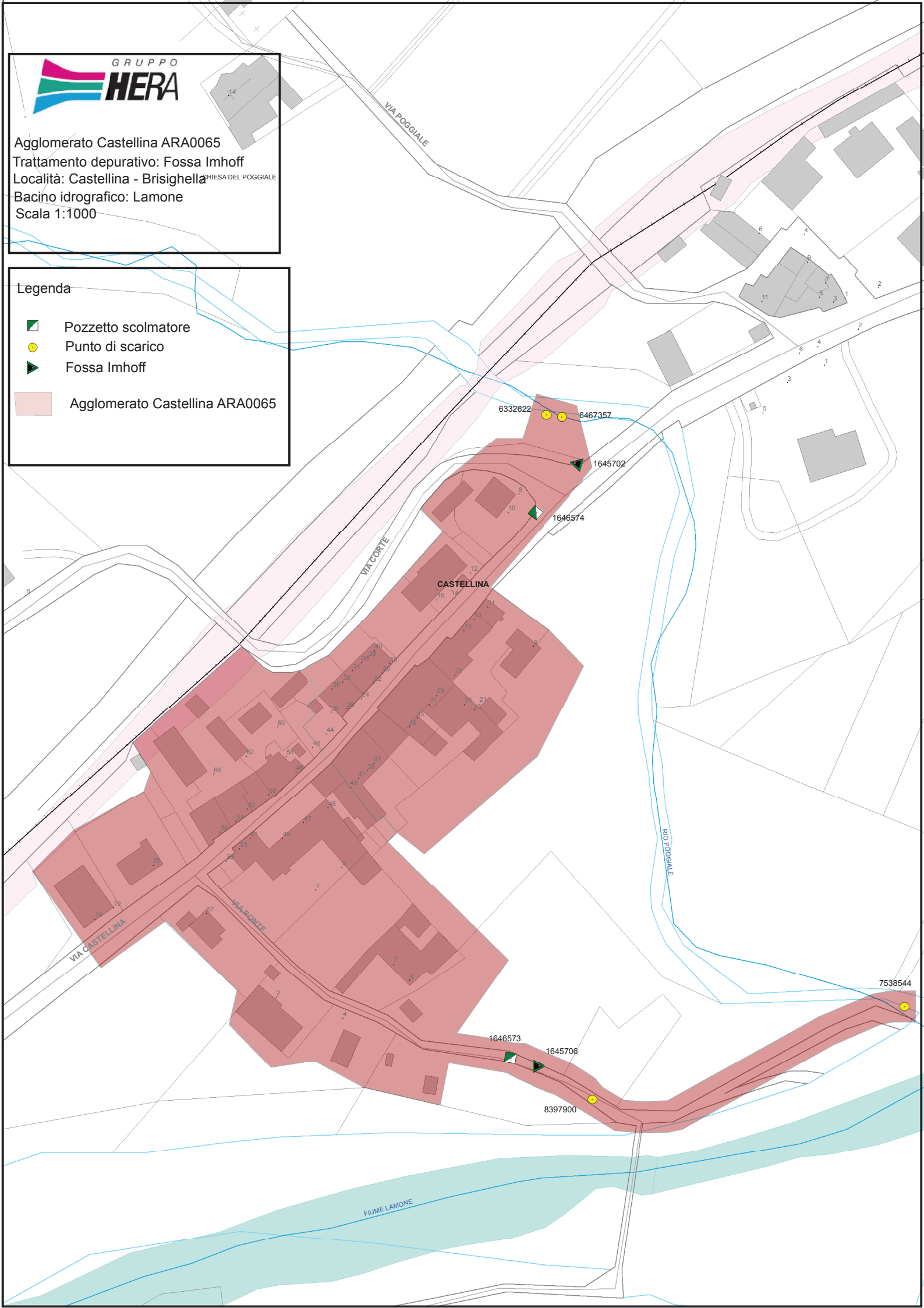
Punto di scarico



Fossa Imhoff



Agglomerato Castellina ARA0065



SISTEMA FOGNARIO DELL'AGGLOMERATO DI CASTELLINA**ELENCO SCOLMATORI DI PIENA, DI EMERGENZA E OPERE DI PRESA**

Codice scolmatore	Codice scarico	Tipologia	Ubicazione scolmatore	Comune	Corpo idrico ricettore	Bacino ricettore	Vasca di prima pioggia
1646573	8397900	Rete	Via Ponte – loc. Castellina	Brisighella	Condotta di scarico della fossa Imhoff, poi Fiume Lamone	Lamone	no
1646574	6332622	Rete	Via Corte – loc. Castellina	Brisighella	Rio Poggiale	Lamone	no

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.